

COORDINAMENTO ITALIANO INSEGNANTI DI SOSTEGNO

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DEL DDL APPROVATO DAL GOVERNO IN DATA 19 SETTEMBRE 2003

Dopo la risoluzione del 17 luglio 2002, n. 8-00023 seconda versione, presentata dall'On. Angela Napoli, approvata all'unanimità dalla VII Commissione della Camera dei Deputati che impegnava il Governo a trovare una soluzione alla situazione degli insegnanti di sostegno specializzati ma non abilitati, in modo che si potessero inserire nelle graduatorie permanenti del 2003-2004;

Dopo il DM del 26 novembre 2002, con il quale il MIUR autorizzava le Università ad ammettere al secondo anno dei Corsi SSIS nell'Anno Accademico 2002-2003 gli specializzati per il sostegno, non abilitati, in possesso di Laurea, che è stato disatteso dalle Università e dalle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS);

Dopo il comma 3, articolo 5 della Legge Delega n. 53 del 2003 che, riprendendo l'Ordine del Giorno del Sen. Asciutti, individuava i percorsi per il conseguimento dell'abilitazione per gli specializzati laureati per la scuola secondaria (iscrizione alle SSIS, previa selezione con riconoscimento crediti) e per quelli in possesso del Diploma di Maturità Magistrale, quinquennale, della scuola Primaria (iscrizione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria con riconoscimento crediti);

Dopo la Risoluzione n. del 17 luglio 2003, n. 7-00257, presentata dall'On. Santulli, approvata a maggioranza, che ancora una volta impegnava in modo generico il Governo ad emanare provvedimenti per la soluzione della situazione degli insegnanti specializzati e non abilitati;

Dopo l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004 senza che sia stato emanato il DPCM attuativo del comma 7 dell'art. 35 della Legge 287/2002 (finanziaria 2003, che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni), relativo ai criteri da seguirsi in particolare dalle ASL per la certificazione degli alunni in situazione di handicap;

Dopo le confusioni e gli errori comunicati da molti colleghi in numerose province riguardo alla modalità di assegnazione di incarichi a tempo determinato su posti di sostegno all'inizio di questo anno scolastico;

ecco avanzata un'ulteriore proposta per il conseguimento dell'abilitazione per gli insegnanti di sostegno specializzati, all'interno di uno schema di Disegno di Legge, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, sull'onda della "battaglia per il punteggio" in corso fra i precari storici (abilitazione riservata e concorso ordinario) e i neo-abilitati SSIS.

Un disegno di legge che dovrebbe passare al vaglio delle Commissioni Permanenti del Senato e della Camera dei Deputati prima dell'emanazione del Decreto da parte del Ministro, ovvero del testo che sancirà l'eventuale indizione dei corsi speciali, riservati, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per gli insegnanti in possesso del Diploma Universitario di Specializzazione per il sostegno (ex DI 460/98 ex DPR 970/75).

Dal testo dell'articolo 2 dello schema del Disegno di Legge del 19 settembre 2003, si rileva per la prima volta la disponibilità ad affrontare la situazione degli insegnanti di sostegno specializzati e non abilitati di scuole di ogni ordine e grado.

Ad una lettura attenta, tuttavia, non possono sfuggire alcune considerazioni e il rilievo di alcuni punti critici:

il CIIS ha sempre sostenuto nel corso di questi anni la necessità di un corso riservato per TUTTI gli specializzati ex DI 460/98 ex DPR 970/75. Un corso il cui accesso fosse determinato dal requisito del titolo e non dal servizio. Il limite individuato nel testo del DDL di 360 giorni di servizio con il titolo di specializzazione sul sostegno risulta infatti penalizzante per molti colleghi e colleghe in quanto impedirà loro di poter accedere al corso di abilitazione.

Si chiede pertanto la modifica, determinando quale requisito di accesso il solo possesso del Diploma di Specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di handicap ex DI 460/98 ex DPR 970/75.

Dal testo del DDL è scomparso il riferimento alle Graduatorie Permanenti del 2004/2005, presente invece nella BOZZA circolata alcuni giorni prima dell'approvazione del DDL. L'assenza di questo riferimento, fa temere rispetto ai tempi di attivazione dei corsi da parte delle Università: questi tempi potrebbero dilatarsi e impedire un inserimento nelle Graduatorie.

Si chiede che, nel corso dello svolgimento del corso riservato, sia contemporaneamente previsto per tutti gli specializzati per il sostegno l'inserimento nelle graduatorie permanenti del 2004, ancorché in coda, al fine di garantire la stabilità e la sicurezza lavorativa, diversamente compromessa per il mancato inserimento, in quanto si verrebbe scavalcati da insegnanti per lo più privi di esperienza.

Il comma 4 dell'art. 1 del DDL recita che dall'a.s. 2004/2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle Graduatorie Permanenti saranno effettuati con cadenza biennale. Ciò significa che se non verrà assicurato l'inserimento nelle Graduatorie Permanenti del prossimo anno, cioè quelle del 2004-2005, l'esclusione da esse è garantita per almeno un biennio.

Per quanto riguarda l'annessa Tabella di Valutazione dei Titoli per l'accesso alle Graduatorie Permanenti, non viene effettuato nessun riconoscimento di punteggio per il Diploma Universitario di Specializzazione per il Sostegno, conseguito mediante Corsi frequentati presso le Università, previa selezione, con frequenza obbligatoria per un monte ore complessivo di 1150, il superamento di circa 30 esami in itinere ed una tesi conclusiva, compreso laboratori e attività di tirocinio. Non si giustifica l'enorme disuguaglianza rispetto al punteggio riconosciuto a chi ha frequentato i Corsi SSIS.

Si chiede il riconoscimento di punteggio per il Diploma di Specializzazione per il Sostegno equiparato al punteggio SSIS.

Il punto d) del comma 1, art. 2 del DDL, riconosce la possibilità di frequentare i corsi speciali e riservati annuali per il conseguimento dell'abilitazione a tutti i docenti in servizio che abbiano 360 giorni e che siano in possesso dei titoli di Laurea e Diplomi riferiti ai punti a) e b) dello stesso comma. Dal testo non è chiaro se può rientrarvi qualsiasi supplente in servizio privo di abilitazione o se sia rivolto solamente a chi abbia insegnato su posti di sostegno.

In ogni caso, il principio di abilitare chi non abbia frequentato il Corso di Specializzazione per il sostegno ex DI 460/98 ex DPR 970/75, contravvenendo fra l'altro a quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 53/2003, è errato.

L'analisi complessiva della vicenda che ci vede tuttora, nostro malgrado, protagonisti, induce ulteriori alle seguenti riflessioni.

Tutte le promesse che sono state avanzate dal Sottosegretario, On. Valentina Aprea, dai Funzionari Ministeriali e dai molti Parlamentari della maggioranza (che sono stati contattati in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia) nel corso di questi tre anni, sono state palesemente disattese dai Provvedimenti emanati, costringendo, nel frattempo, moltissimi insegnanti di sostegno specializzati ad orientarsi verso altri lavori, con conseguente perdita di professionalità nel settore.

Pur disponibili a sospendere ancora una volta il giudizio riguardo al destino del Disegno di Legge del 19 settembre 2003 e ai suoi contenuti, che auspichiamo vengano modificati per i punti

sopra elencati, chiediamo che venga garantita nella prassi, e non solo a parole, l'integrazione scolastica avvalendosi di personale competente e qualificato, così come previsto dalla normativa vigente in merito alla definizione del percorso formativo stesso (vedi DM n. 226/1995 e OM n. 72/1996).

Vogliamo tuttavia sottolineare la nostra preoccupazione riguardo all'eventualità, purtroppo non remota visto i precedenti, di una non applicazione da parte delle Università dei Corsi riservati di abilitazione. Già lo scorso anno ci fu un NO chiaro da parte degli Atenei, rispetto al DM del 26 novembre 2002. Auspichiamo che il Legislatore in questo caso si renda garante dell'applicazione del percorso di abilitazione.

Il CDA del CIIS